

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA

COMMISSARIO AD ACTA

**EX ART. 14, COMMA 22 DEL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2010, N. 78, COME
CONVERTITO DALLA LEGGE 30 LUGLIO 2010, n. 122**

**Oggetto: Piano di Stabilizzazione Finanziaria ai sensi dell'art. 14 D.L. n.78/2010
come convertito dalla legge n. 122/2010 – Misure concernenti gli impegni e i
pagamenti in corso nell'esercizio finanziario 2010 fino alla elaborazione del piano.**

PREMESSO

che la Regione Campania ha certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativamente all'esercizio finanziario 2009.

VISTI

- l'art. 14, comma 22 e seguenti, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante le misure da assumere nelle Regioni che abbiano certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativamente all'esercizio finanziario 2009, da parte del Presidente della Regione, nella qualità di Commissario ad acta, e gli interventi consequenziali, tra cui la predisposizione di un piano di stabilizzazione finanziaria da sottoporre all'approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze;
- l'art. 47 dello Statuto della Regione Campania.

VISTE

- la Delibera della Giunta regionale n. 501 dell'11 giugno 2010;
- la propria Direttiva, in data 3 agosto 2010, per il riequilibrio del Bilancio della Regione Campania dell'anno 2010.

CONSIDERATO

- che il costante monitoraggio della cassa regionale, intrapreso a seguito degli atti sopra richiamati e nelle more della redazione del piano di stabilizzazione finanziaria, ha evidenziato notevoli problemi di liquidità, che hanno comportato, oltre all'utilizzo totale delle entrate a destinazione vincolata,

anche un saldo negativo dell'anticipazione di tesoreria alla data del 28.7.2010;

- che tale situazione è aggravata dagli esiti dei diversi tendenziali di cassa acquisiti negli ultimi due mesi dall'AGC 08 e dalla Struttura di supporto del Commissario ad acta, istituita con decreto di quest'ultimo, n. 1/DEC COM DEF, in data 19 luglio 2010, in base ai quali si profila il rischio concreto che, nei prossimi mesi, la necessità di far fronte ad obblighi finanziari inderogabili renda particolarmente difficile il rispetto dei vincoli fissati dal patto di stabilità interno anche per l'anno in corso;
- che, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.L. n.78/2010, come convertito dalla L. n. 122/2010, il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e seguenti comporta, oltre alle sanzioni previste dall'art. 77-ter del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, commi 15 e 16, come convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il versamento all'entrata del bilancio statale, entro 60 giorni dal termine stabilito per la certificazione relativa al rispetto del patto di stabilità interno, dell'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato, assumendo quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza, disponendo, altresì, che in caso di mancato versamento si procede, nei 60 giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale; trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non viene acquisita.

RITENUTO

- pertanto, che, al fine di scongiurare il rischio che la Regione Campania sia sottoposta anche nel 2011 alle sanzioni previste dalla legge in caso di violazione del patto di stabilità interno e di non pregiudicare l'azione di riequilibrio dei conti regionali in corso, nelle more della predisposizione del piano di stabilizzazione finanziaria, sia necessario, fino a che la elaborazione dello stesso sia completata, sospendere tutti gli impegni da assumere ed i pagamenti da effettuare a carico del bilancio regionale nell'anno finanziario in corso, tranne:
 - a) quelli relativi agli oneri per il personale;
 - b) quelli relativi alle spese di cui all'art. 32, comma 4, lett. B), della L.R. n. 7/2002;

- c) quelli urgenti e indifferibili e comunque tali da non poter essere rinviati per non recare danno grave all'ente ed al suo funzionamento, che, in ogni caso, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Presidente della Giunta regionale, Commissario ad acta, su richiesta dell'Assessore al bilancio.

DECRETA

1. Fino al completamento della elaborazione del piano di stabilizzazione finanziaria di cui all'art. 14, comma 22, del D.L. n. 78/2010, come convertito dalla L. n. 122/2010, sono sospesi tutti gli impegni da assumere ed i pagamenti da effettuare a carico del bilancio regionale nell'anno finanziario in corso, tranne:

a) quelli relativi agli oneri per il personale;

b) quelli relativi alle spese di cui all'art. 32, comma 4, lett. B), della L.R. n. 7/2002;

c) quelli urgenti e indifferibili e comunque tali da non poter essere rinviati per non recare danno grave all'ente ed al suo funzionamento, che, in ogni caso, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Presidente della Giunta regionale, Commissario ad acta, su richiesta dell'Assessore al bilancio.

2. Il presente decreto è inviato a tutti gli Assessori della Giunta regionale, nonché, per la sua esecuzione, a tutti i coordinatori delle Aree generali di coordinamento ed a tutti i Dirigenti di Settore della Giunta regionale, nonché al BURC per la pubblicazione.

Caldoro